



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Delibera n. 13 del 25 giugno 2026

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Chieti

VISTO

- il d.lgs. Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante *«ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»*, così come aggiornato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, contenente, tra l'altro, disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie;
- il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *«riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*;
- la delibera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 24 novembre 2021, n. 777, riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

TENUTO CONTO

- che gli Ordini professionali non sono obbligati alla nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ma sono tenuti, come chiarito dall'ANAC, a individuare un organismo con funzioni ad esso analoghe cui affidare la funzione di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- che negli Ordini professionali tale funzione, secondo la regola generale dettata dall'ANAC, può essere affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

- che tale soluzione è stata considerata dall'ANAC come temporanea e straordinaria, in attesa dell'individuazione di un organismo con carattere di terzietà cui affidare la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- che negli Ordini professionali la funzione di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, potrebbe essere affidata al Collegio dei Revisori;
- che il collegio dei revisori degli Ordini delle professioni sanitarie è composto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 233/1946, così come aggiornato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

DELIBERA

di attribuire la funzione di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al Collegio dei Revisori dell'Ordine, demandando al detto organo la scelta del componente deputato all'iscrizione alla Piattaforma OIV dell'ANAC.

IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Sarchese

